

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di VIGONOVO (VE) C.F. 82001670270, legalmente rappresentato dal Sindaco DANIELETTO ANDREA ed il Comune di FIESSO D'ARTICO (VE) C.F. 82002190278, legalmente rappresentato dal Sindaco MARTELLATO ANDREA, si conviene e si stipula quanto segue;

**PREMESSO**

- L'Amministrazione comunale di VIGONOVO (VE) con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di FIESSO D'ARTICO (VE), con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di VIGONOVO e di FIESSO D'ARTICO provincia di VENEZIA, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di VIGONOVO (classe III) assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, nonché la concessione di ferie, permessi, aspettative e ogni altro istituto concernente il rapporto di lavoro.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

**ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il

Vicesegretario individuato dai rispettivi Sindaci. Qualora si verifichi l'ipotesi di contestuale assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario, spetterà al Sindaco del Comune capo convenzione l'individuazione di altro Segretario sostituto.

## **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

## **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza almeno semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Vigonovo 50%
- Comune di Fiesso d'Artico 50%

Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 CCNL Segretari comunale del 16.5.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, una volta acquisito il giudizio scritto di entrambi i Sindaci sull'operato dello stesso.

E' fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario Comunale da ciascun Sindaco. In tali ultimi casi dette spettanza incombono a carico del singolo comune affidatario (a titolo esemplificativo le indennità legate ad altre funzioni di cui all'art. comma 97 lett. D) del D.lgs. n. 267/2000).

## **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Ogni comunicazione concernente il servizio da effettuarsi all'ex agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali verrà effettuata dal Comune capo convenzione.

## **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida fino al 31.12.2021, con decorrenza dalla presa d'atto della Sezione regionale dell'albo dei Segretari Comunali.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale resterà titolare della segreteria del Comune capo convenzione.

## **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 3<sup>^</sup>, (popolazione compresa dai 3000 ai 10000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe 3<sup>^</sup>.

## **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Vigonovo – il Sindaco Andrea Danieletto

Comune di Fiesso d'artico – il sindaco Andrea Martellato